



CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)

Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022

Web: www.apacentralecommittenza.it – pec: cuc.apa@asmepec.it

COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO: COMUNE DI AULETTA (SA)

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PONTE DEGLI INGLESII E OPERE CONNESSE E AREA CIRCOSTANTE AMBITO FLUVIALE”.
IMPORTO CORRISPETTIVO € 101.835,98 oltre contributo Inarcassa ed Iva.
CUP : J97C19000030001 – CIG 8205453A04 .

DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA

(ai sensi dell’art. 60 ed art. 157 comma 1, del “Codice dei Contratti” di cui al D.Lgs 50/2016)

1. STAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE STAZIONE AGGIUDICATRICE

<u>Denominazione:</u> CENTRALE DI COMMITTENZA A.P.A.		<u>Tipo amministrazione aggiudicatrice:</u> Centrale di Committenza
<u>Indirizzo:</u> c/o Comune di Atena Lucana (comune capofila) Viale Kennedy n. 2 – 84030 Atena Lucana (SA)		
<u>R.U.P. procedura di gara:</u> Geom. Michele Luigi Soldovieri		<u>Codice A.U.S.A.:</u> 0000403933
<u>Telefono:</u> 0975-76001	<u>Telefax:</u> 0975-76022	<u>Indirizzo Internet (URL):</u> www.apacentralecommittenza.it
<u>Pec:</u> cuc.apa@asmepec.it		<u>Posta elettronica (e-mail):</u> utc@comune.auletta.sa.it

1.2 TIPOLOGIA DI CENTRALE DI COMMITTENZA

Con accordo convenzionale, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000, di rep. n. 1/2015, stipulato in data 12.02.2015 e registrato in pari data all’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA) al n. 310 serie 1T, i Sindaci dei comuni di Atena Lucana, Polla ed Auletta hanno costituito la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.), denominata “**Centrale di Committenza Atena Polla Auletta (A.P.A.)**”, prevista dall’art. 33-bis del D.Lgs n. 163/2006, mediante costituzione di un ufficio comune con sede presso il comune di Atena Lucana (comune capofila).

La Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 50/2016, opera per gli appalti di competenza dei 3 comuni aderenti per acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e per acquisti di lavori pari o superiori a 150.000 euro.

1.3 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE INTERESSATA (o APPALTANTE)

<u>Denominazione:</u> COMUNE DI AULETTA		<u>Servizio Responsabile:</u> Area Tecnica
<u>Indirizzo:</u> via Provinciale - 84031 Auletta (SA)		<u>R.U.P. dell' intervento:</u> Ing. Nicola PEPE
<u>Telefono:</u> 0975-392256	<u>Telefax:</u> 0975-392963	<u>Indirizzo Internet (URL):</u> www.comune.auletta.sa.it
<u>Pec:</u> ingpepeutc.auletta@asmepec.it		<u>Posta elettronica (e-mail):</u> nicola.pepe@comune.auletta.sa.it

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulle prestazioni: (vedi punto 1.3)
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'intervento da progettare: (vedi punto 1.3)
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte: (vedi punto 1.1).

1.4 PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA, FONTE DI FINANZIAMENTO

- Determina contrarre: n. 10 in data 23.01.2020 del Responsabile Area Tecnica del comune di Auletta;
- Atto di approvazione importo corrispettivi: Determina n. 10 in data 23.01.2020 del Responsabile Area Tecnica del comune di Auletta;
- Fonte di finanziamento: Decreto Interministeriale 18.11.2018 - Fondo per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico 1 e 2 e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. Contributo anno 2019.
- Determina indizione procedura: n. 04 in data 10.02.2020 del Responsabile Centrale di Committenza A.P.A.;

1.5 PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara è pubblicato:

- sulla G.U.E.E. (bando trasmesso all'Ufficio per le pubblicazioni in data 12.03.2020 n. rif. 2020-035588) con pubblicazione in data 16.03.2020;
- sul profilo di committenza della stazione aggiudicatrice (www.apacentralecommittenza.it) in data 16.03.2020;
- sulla piattaforma di e-procurement "PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA" (indirizzo : <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>);
- sul profilo "Amministrazione Trasparente" del comune di Atena Lucana, in data 16.03.2020;
- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici in data 16.03.2020;

Altresì per estratto il bando ai sensi del Decreto Ministeriale 02/12/2016 "Indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", verrà pubblicato:

- sulla G.U.R.I. (estratto di bando);
- albo pretorio on-line del comune di Auletta;
- sul sito dell'ANAC- servizio SIMOG;
- per estratto: su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale.

1.6 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo il giorno **11.05.2020** alle **ore 10,00** e si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma telematica per e-procurement "**PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA**", alla quale gli operatori economici possono accedere dal seguente link: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>,

dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

1.7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio delle ore **20,00** del **08.05.2020** la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

1.8 CONTRIBUZIONE ANAC

Non è prevista la contribuzione ANAC da parte degli operatori economici.

1.9 RICHIESTA CHIARIMENTI - QUESITI

Le Ditte partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti o quesiti in merito alla presente procedura di gara, utilizzando ESCLUSIVAMENTE la PIATTAFORMA DIGITALE sulla quale si svolge la procedura di gara, per il tramite della sezione "**Quesiti**". Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute almeno 4 giorni prima della scadenza di presentazione delle istanze.

Laddove le risposte ai chiarimenti/quesiti sono di interesse generale, le risposte, in forma anonima, saranno pubblicate sulla Piattaforma Digitale nell'apposita sezione "**FAQ**".

Saranno forniti chiarimenti relativi alle modalità di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D. Lgs. 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Le risposte ai chiarimenti pubblicate nella sezione FAQ "valgono quali precisazioni interpretative e quindi integrative del presente disciplinare di gara"; pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente sulla Piattaforma Digitale la predetta sezione informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.

1.10 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

2.1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e segnatamente la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PONTE DEGLI INGLESII E OPERE CONNESSE E AREA CIRCOSTANTE AMBITO FLUVIALE”**.

2.2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

Oggetto della gara è l’affidamento, ai sensi dell’art. 157, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*nel prosieguo “Codice”*), delle prestazioni professionali riguardanti la **“Progettazione definitiva ed esecutiva, ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”** di cui alle seguenti categorie d’opere di cui alla Tav. Z-1 del D.M. Giustizia 17.06.2016 ¹:

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA						
ID. Opere	CATEGORIE D’OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Sommatorie Parametri Prestazioni	Corrispettivi
					$\Sigma(Q_i)$	CP+S
IA.04	IMPIANTI	100.000,00	13,0000000 000%	1,30	0,5100	10.768,36
S.03	STRUTTURE	700.000,00	7,59156550 00%	0,95	0,9100	57.396,74
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	300.000,00	9,44394015 00%	0,45	0,5800	9.238,63

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA						
ID. Opere	CATEGORIE D’OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Sommatorie Parametri Prestazioni	Corrispettivi
					$\Sigma(Q_i)$	CP+S
IA.04	IMPIANTI	100.000,00	13,0000000 000%	1,30	0,4300	9.079,21
S.03	STRUTTURE	700.000,00	7,59156550 00%	0,95	0,4450	28.067,63
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	300.000,00	9,44394015 00%	0,45	0,3300	5.256,46

Le modalità di determinazione dei corrispettivi di incarico, sono riportate nell’**Allegato 1: “DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI”** al presente disciplinare di gara.

L’importo a base di gara, ridotto del 15% rispetto alle tariffe per tener conto della media dei ribassi praticati in ambito nazionale e il rispetto di parametri di massimali oneri tecnici di gran parte delle normative di finanziamento (o.t. <= 12% importo a base d’asta) (in conformità delibera ANAC n. 680/2017), è stato calcolato con le tabelle di cui all’Allegato 1 ed è così suddiviso:

Prestazione	Importo in euro
Progettazione definitiva	65.786.04
Progettazione esecutiva e CSP	36.049.94
Totale	101.835.98

¹ Si ricorda che: 1) ai sensi dell’articolo 8 del DM 17-6-2016, “*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera*”; 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere.

I predetti servizi nel vocabolario comune per gli appalti CPV rientrano nella categoria **71312000-8 “Servizi di ingegneria ed architettura-progettazione strutturale”**.

Tra le prestazioni d’incarico **non è compresa la relazione geologica**, atteso che il comune di Auletta, ha avviato autonoma procedura per l’affidamento della prestazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 1 parte II paragrafo 3.1 lett. a).

In ragione di quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del Codice, si evidenzia che:

- la **prestazione principale** si sostanzia nella progettazione definitiva ed esecutiva, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della **categoria S.03**;
- le **prestazioni secondarie** si sostanziano nella progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nelle **categorie IA.04 e V.02**.

Le modalità di espletamento dell'incarico, sono riportate nell’**Allegato 2: “SCHEMA DI CONVENZIONE”** al presente disciplinare di gara.

L’affidamento avviene nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016 e delle indicazioni delle “**Linee Guida n. 1**”, di attuazione dello stesso Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14.09.2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018.

2.3 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

L’importo stimato del corrispettivo è pari ad **€ 101.835.98** (euro centounomilaottocentotrentacinque/98), comprensivo di spese ed oneri accessori, escluso contributi integrativi ed iva. I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L’importo del corrispettivo, costituito dal compenso, spese ed oneri accessori, è stato determinato dal RUP ed approvato dal Responsabile Area Tecnica del Comune di Auletta, giusta determina n. 11 del 23.01.2020, sono riportate nell’**Allegato 1: “DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI”** al presente disciplinare di gara. Tale corrispettivo è stato determinato sulla base di una stima presunta dei relativi interventi pari a circa € 3.000.000,00, oltre iva, **in funzione delle categoria d’opera, le destinazioni funzionali, identificazione delle opere con relativi importi e delle prestazioni richieste per l’incarico** - di cui alle Tav. Z-1 e Z-2 del D.M. Giustizia 17.06.2016 ribassate del 15% rispetto alle tariffe per tener conto della media dei ribassi praticati in ambito nazionale e il rispetto di parametri di massimali oneri tecnici di gran parte delle normative di finanziamento (o.t. <= 12% importo a base d’asta), in conformità delibera ANAC n. 680 del 28.06.2016.. La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2.4 OPZIONI

Nel calcolo del corrispettivo non sono state previste le prestazioni di Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che potranno svolte direttamente dall’Area Tecnica del Comune di Auletta (SA). In caso di impossibilità della prestazione da parte della stessa Area Tecnica, il Comune di Auletta, si riserva di affidare direttamente al progettista, ai sensi dell’art. 157 comma 1 del Codice, dette ulteriori prestazioni, alle stesse condizioni dell’incarico di progettazione.

2.5 DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di **240** giorni, decorrenti dalla data di stipula della convenzione, esclusi quindi i tempi per l'acquisizione di pareri, per la verifica e l'approvazione delle fasi progettuali, così suddivisi:

- per il progetto definitivo - il tempo di esecuzione e consegna del servizio è di **180 giorni**, naturali e consecutivi dalla stipula della convenzione;
- per il progetto esecutivo - il tempo di esecuzione e consegna del servizio è di **60 giorni** decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte del competente organo del Comune di Auletta.

Essendo tali termini soggetti a ribasso, la durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

I tempi saranno sospesi nel caso di impedimenti non imputabili all'affidatario del servizio, o per attività di acquisizione parere e verifica e validazione disposte dal RUP.

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1% e comunque non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

2.6 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Prospetto di determinazione corrispettivi (Allegato1);
- 4) Schema di convenzione (Allegato 2).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.apacentralecommittenza.it>, sezione bandi.

3. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 2.2, esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 4, 5.1, 5.2.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 81/2017;

- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del DM n. 263 del 02.12.2016; in caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 263 del 02.12.2016.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in regola con i crediti formativi personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico, unitamente all'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto n. 263 del 02.12.2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, come progettista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

È vietato:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete);
- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;
- al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I **consorzi stabili** di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

3.1.1 INDICAZIONI PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

Le **aggregazioni di rete**, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che altri operatori economici aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettati ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con altri operatori.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) l'assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di società di ingegneria, di società professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, comprende:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
 - a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso di società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice*):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui al D.M. 02 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
 - b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3);
 - d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci.
- 2) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- 3) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l'assenza di partecipazione plurima ovvero che alla procedura non partecipa contemporaneamente e a qualunque titolo:
 - a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 02 dicembre 2016, n. 263.

- 4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.

N.B.: In seno alla documentazione di gara (domanda di partecipazione), anche nel caso di indicazione due o più professionisti per l'esecuzione dell'incarico, dovrà comunque essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016).

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)

- b) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

(per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto)

- c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente in sede di istanza di partecipazione dovrà indicare: nominativi, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati.

(per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione)

- d) Il concorrente in sede di istanza di partecipazione dovrà indicare, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (*persone fisiche*) di cui al precedente punto 3.1, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

- a1) un architetto o un ingegnere strutturista, in regola con i crediti formativi;
- a2) un architetto paesaggista;
- a3) un architetto esperto in beni culturali ed ambientali, iscritto agli elenchi del Ministero dei Beni Culturali, in regola con i crediti formativi;
- a4) un ingegnere esperto in prevenzione incendi iscritto negli elenchi Ministero Interni, in regola con i crediti formativi;
- a5) un soggetto abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza e la salute nei cantieri (*articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008,)* in regola con i crediti formativi ed in possesso dell'aggiornamento previsto dalla normativa di settore.

E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (*persona fisica*) delle seguenti figure professionali tra quelle di cui alla precedente lettera a):

- il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a.5), con uno dei soggetti di cui alla lettera a1), a2), a3), a4).

Per la comprova del requisito la stazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE ED ECONOMICA-FINANZIARIA (artt. 24 comma 2, artt. 83 commi 4 e 6 e art. 86 commi 4 e 5 ed allegato XVII del D. Lgs n. 50/2016)

Il candidato deve disporre e indicare, i seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria:

- a) COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI** (ai sensi art. 83 comma 4 lett. b del Codice) **per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 50 % dell'importo dei lavori da progettare (€ 550.000,00);**

Si evidenzia altresì che la previsione di prevedere come requisito di capacità economica-finanziaria la "*copertura assicurativa contro i rischi professionali*", consente la più ampia partecipazione alla procedura di cui trattasi, atteso che con l'entrata in vigore dell'art. 3 comma 5 lett.c) del D.L. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, è stato introdotto l'obbligo, per tutti i professionisti di stipulare un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile e quindi i medesimi sono già in possesso in toto o in parte del requisito richiesto per la partecipazione e, qualora la copertura assicurativa non è sufficiente a raggiungere l'importo minimo previsto dal bando e dal disciplinare di gara, possono costituire un raggruppamento dimostrando il requisito sommando i massimali delle polizze possedute dai singoli componenti.

- b) avvenuto espletamento**, negli ultimi **dieci (10) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, di **SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori (di cui alla tabella della precedente punto 2.2) cui si riferiscono i servizi da affidare, per gli importi minimi riportati nella tabella sottostante:

CATEGORIA ID OPERE	Corrispondenza L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO PRESUNTO euro	INCIDENZA %	COEFF. TRA 1 E 2	IMPORTO LAVORI-PRESTAZIONI SVOLTE euro
STRUTTURE	S.03	700.000,00	63.63%	1	700.000,00
VIABILITA'	V.02	300.000,00	27.27%	1	300.000,00
IMPIANTI	IA.04	100.000,00	9.09%	1	100.000,00

c) **avvenuto espletamento**, negli ultimi **dieci (10) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, di **DUE SERVIZI “ DI PUNTA” DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori (di cui alla tabella della precedente punto 2.2) cui si riferiscono i servizi da affidare, ciascuno di importo almeno pari a quelli riportati nella tabella sottostante:

CATEGORIA ID OPERE	Corrispondenza L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO PRESUNTO euro	INCIDENZA %	COEFF. TRA 0,4 e 0,80	IMPORTO LAVORI- PRESTAZIONI SVOLTE euro
STRUTTURE	S.03	700.000,00	63.63%	0.4	280.000,00
VIABILITA'	V.02	300.000,00	27.27%	0.4	120.000,00
IMPIANTI	IA.04	100.000,00	9.09%	0.4	40.000,00

Nota: Con riferimento ai requisiti delle precedenti lettere b) e c), **per le categorie V.02 (Viabilità) e S.03 (Strutture)**, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (cfr Linee Guida n. 1 parte V, par.1)].

La comprova dei requisiti richiesta all'aggiudicatario o eventualmente a qualunque operatore partecipante anche nel corso della procedura di gara) sarà fornita mediante caricamento sul sistema AVCPass (vedasi punto 17 del presente disciplinare), dei certificati di buona regolare esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti, in cui siano indicati: prestazioni svolte, periodo di svolgimento, categorie e ID (classi e categorie L. n. 143/1949) con relativi importi.

d) **Personale**

(per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile)

Numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, **non inferiore a n. 4** unità che corrisponde a 1 volte le unità di personale stimate per lo svolgimento del servizio.

(per il professionista singolo o l'associazione di professionisti)

Numero di unità di personale tecnico **non inferiore a n. 4** unità che corrisponde a 1 volte le unità di personale stimate per lo svolgimento del servizio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee Guida n. 1).

Tale valore si ottiene sommando tutte le ore lavorative in un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita:

- per i soci attivi - estratto del libro soci;
- per i direttori tecnici -verbale di nomina;
- per i dipendenti – dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro;
- per i collaboratori coordinati e continuativi - contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
- per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

5.3 VALUTAZIONE DEI SERVIZI TECNICI

Ai fini dei requisiti di cui al precedente punto 5.2 lett. b) e c), **sono valutabili i servizi** (nelle categorie indicate) **iniziati, ultimati e approvati nel DECENNIO antecedente la data di pubblicazione del bando**, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Per i **committenti pubblici**, l'approvazione dei servizi di:

- a) **progettazione**: si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo da parte della stazione appaltante; non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- b) **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**: in fase si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte della stazione appaltante; non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- c) **direzione lavori**: si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del collaudo o C.R.E. da parte della stazione appaltante;
- d) **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**: si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del collaudo o C.R.E. da parte della stazione appaltante;
- e) **collaudo statico o amministrativo**: si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del collaudo o C.R.E. da parte della stazione appaltante;
- f) **verifica progettazione art. 26 Codice**: si intende la data di approvazione della verifica da parte della stazione affidataria.

I servizi svolti per committenti pubblici, in sede di verifica dei requisiti, dovranno essere documentati mediante le certificazioni rilasciate dagli enti committenti, dai quali si evincano in maniera chiara: le prestazioni svolte, le categorie di cui al D.M. 17/06/2016, gli importi dei lavori, il periodo di svolgimento, le percentuali di competenza in caso di prestazioni rese come R.T.P.

Sono valutabili anche i servizi svolti, per **committenti privati** documentati in sede di verifica dei requisiti attraverso:

- attraverso certificati di buona e regolare esecuzione delle prestazioni, rilasciati dai committenti privati;
- certificati di collaudo, o ulteriore documentazione probatoria esistente presso uffici pubblici che ne dimostri lo svolgimento della prestazione;
- copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

dai quali si evidenzino in maniera chiara: le prestazioni svolte, le categorie di cui al D.M. 17/06/2016 (classi e categorie L. n. 143/1949), gli importi dei lavori, il periodo di svolgimento, le percentuali di competenza in caso di prestazioni rese come R.T.P.

Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione definitiva richiesti e le classi e categorie di opere, sono da intendersi quelli equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

Si precisa che in attuazione di quanto ritenuto dall'ANAC nella propria delibera n. 549 dell'11.05.2016:

a1) **i lavori valutabili ai fini dei requisiti di cui ai precedenti punti 5.2 lett. b) e c)**: sono quelli per i quali sono stati svolti servizi tecnici di seguito specificati, che concorrono al raggiungimento del requisito richiesto nella misura percentuale a fianco di ognuno (percentuale in relazione ai servizi effettivamente svolti):

- progettazione preliminare: 10%;
- progettazione definitiva: 50%;
- progettazione esecutiva: 40%;
- progettazione preliminare e definitiva: 60%;
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: 100%;
- coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri, in fase di progettazione: 30%;
- coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri, in fase di esecuzione: 40%;
- direzione lavori: 70%;
- collaudo statico o amministrativo: 30%;
- verifiche progettazione ai sensi art. 26 del Codice: 20%.

a2) in ogni caso **un lavoro non può essere computato per l'intero importo più di una volta da più soggetti facenti parte dello stesso concorrente;**

a3) ai fini del requisito, **non sono ammessi lavori appartenenti a categorie del D.M. 17.06.2016, diverse da quelle richieste, né quelle con grado di complessità inferiori a quelle richieste;**

a4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;

a5) **l'importo utile** dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:

- quello liquidato qualora il lavoro sia ultimato;
- quello approvato o preventivato qualora il lavoro non sia stato appaltato;
- i servizi svolti in raggruppamento con altri professionisti, vanno assunti in riferimento alla quota percentuale di attività svolta dal concorrente nell'ambito del raggruppamento;
- i servizi svolti in esecuzione di incarichi conferiti congiuntamente, vanno assunti in quota proporzionale al numero dei professionisti incaricati;

a6) per i servizi di progettazione relativi ad appalti integrati, si deve fare riferimento al Comunicato Presidente ANAC del 14.12.2016.

5.4 REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48 D. Lgs n. 50/2016, è ammessa la partecipazione di raggruppamenti verticali, orizzontali o misti.

E' definito **raggruppamento verticale puro**, il raggruppamento in cui:

- il mandatario deve possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi alla prestazione principale (cfr precedente punto 2.2);

- i mandanti devono possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi alle prestazioni secondarie (cfr precedente punto 2.2).

I requisiti non assunti dai mandanti devono essere posseduti dal mandatario.

E' definito **raggruppamento orizzontale**, il raggruppamento in cui:

- il mandatario deve possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi a tutte le prestazioni (principale e secondarie) nella misura percentuale minima prevista dalla legge di gara;
- i mandanti devono possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi a tutte le prestazioni (principale e secondarie) nella restante misura percentuale;
- il mandatario in ogni caso deve possedere requisiti in misura percentuale superiore ai mandanti.

E' definito **raggruppamento misto**, un raggruppamento di tipo verticale nel quale per la prestazione principale ovvero per una o più prestazioni secondarie, la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione, avviene mediante un sub-raggruppamento orizzontale.

Con riferimento alla presente procedura è, pertanto, da considerare **raggruppamento verticale puro**, il raggruppamento in cui:

- la mandataria deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 5.2 lett. b) e c) per la categoria-ID: **S.03** (prestazione principale);
- le mandanti devono possedere i requisiti per le altre categorie-ID: V.02, e IA.04;

I requisiti non assunti dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedente punto 5.2 lett. c), per ognuna delle categorie-ID V.02, IA.04, (prestazioni secondarie) devono essere posseduti da un componente del raggruppamento.

I requisiti relativi di cui al precedente punto 5.2 lett. a) e d) devono essere posseduti cumulativamente.

E' da considerare **raggruppamento orizzontale**, il raggruppamento in cui:

- la mandataria deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 5.2 lett. b) - per le categorie-ID: S.03, V.02, e IA.04, per una percentuale almeno pari al **51%**; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti;

Il requisito di cui al precedente punto 5.2 lett. c), non è frazionabile, per cui, per ognuna delle categorie-ID: S.03, V.02, e IA.04, la coppia dei servizi deve essere stata svolta da uno dei soggetti raggruppati.

I requisiti relativi di cui al precedente punto 5.2 lett. a) e d) devono essere posseduti cumulativamente.

E' da considerare **raggruppamento misto**, un raggruppamento di tipo verticale nel quale per una o più categorie-ID: S.03, V.02, e IA.04, la dimostrazione dei requisiti di cui al precedente punto 5.2 lett. b), avviene mediante un sub-raggruppamento orizzontale.

Nel raggruppamento misto, ai fini della verifica dei requisiti, ogni sub raggruppamento orizzontale deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che la verifica del possesso della qualificazione della mandataria nella misura minima del 51%, con riferimento alla singola categoria-ID (prestazione principale S.03 o prestazioni secondarie IA.04 e V.02), deve essere effettuata in capo all'impresa capogruppo del sub-raggruppamento orizzontale (Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5919; TAR Calabria, 12 dicembre 2018, n. 739; ANAC delibera 654 del 10 luglio 2019).

Di conseguenza con riferimento ad una categoria-ID secondaria, si può ipotizzarsi la costituzione di un raggruppamento di tipo misto in cui la capogruppo dell'intero raggruppamento, qualificata per la categoria-ID principale, sia nel contempo mandante del sub-raggruppamento costituito per l'esecuzione della categoria-ID secondaria), lo stesso non può dirsi con riferimento alla categoria-ID principale in relazione alla quale deve esservi coincidenza tra la mandataria dell'intero raggruppamento e la mandataria del relativo sub-raggruppamento.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTP costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 5.1 lett. c), è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali è richiesto il titolo di studio.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs n. 81/2008 previsto dal punto 5.1 lett. d) è posseduto dal professionista (singolo-responsabilità personale) che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato delle prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 5.1 lett. c), è posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs n. 81/2008 previsto dal punto 5.1 lett. d) è posseduto dal professionista (singolo-responsabilità personale) che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato delle prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti precedenti 5.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. SUBAPPALTO - AVVALIMENTO

6.1 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente

gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

6.2 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa (vedasi **MODELLO C1 o C2** descritto al successivo punto 11.2).

Ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui ai modelli: **MODELLO DGUE e MODELLO B**, nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso) di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

7. SOPRALLUOGO

7.1 EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, **a pena di esclusione**.

La mancata effettuazione del sopralluogo non è sanabile con il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di carenza di un elemento sostanziale della domanda.

La certificazione di avvenuto di sopralluogo andrà inserita nella "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Esso può essere concordato previo appuntamento con il RUP dell'intervento: Ing. Nicola PEPE, dell'Area Tecnica del Comune di Auletta, ai contatti di cui al punto 1.3 ovvero al numero 3296677210 nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

In alternativa, ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sui luoghi interessati ai servizi, i concorrenti devono inviare all'amministrazione committente, **non oltre 5 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, all'indirizzo e-mail: nicola.pepe@comune.auletta.sa.it / pec: ingpepeutc.auletta@asmepec.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto invitato.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione e da inserire nella "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA in caso di concorrenti in forma societaria, dal professionista singolo o associato negli altri casi; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di atto di delega scritto, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di rete, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati/aggregati o consorziati.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

8. OBBLIGO UTILIZZO SISTEMA AVCPASS

8.1 OBBLIGO DI REGISTRAZIONE SUL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, avverrà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016 e delle Delibere AVCP n. 111/2012 ed ANAC n. 157/2016, esclusivamente attraverso il "**SISTEMA AVCPASS**", reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP), fatto salvo per la verifica dei requisiti diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP.

L'AVCPASS (Authority Virtual Company Passport) è un sistema, reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP), per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, il quale consente alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web, l'acquisizione della documentazione relativa ai concorrenti, comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle stesse procedure di affidamento.

Quindi **tutti gli operatori economici partecipanti** alla procedura d'appalto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) e seguendo le istruzioni ivi contenute.

Indicando il CIG che individua la presente procedura di gara, il sistema rilascerà un file denominato riportante un codice denominato **"PASSOE"**, da stampare ed inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

A tal fine si precisa che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare precisamente l'assetto del partecipante, ad esempio:

- operatore economico singolo;
- mandanti e mandatarie → in caso di R.T.I.;
- ausiliata ed ausiliarie in caso di avvalimento di requisiti di partecipazione.

Il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario alla stazione appaltante per poter procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione, pertanto esso non va a modificare la disciplina vigente in tema di autocertificazione e/o rilascio dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. , per la partecipazione alle gare, ma incide solo sulle modalità di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale che gli operatori economici devono possedere per l'ammissione alla gara.

Si evidenzia agli operatori economici che la mancata presentazione del PASSOE, può essere integrata mediante l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 89 comma 9 del D. Lgs n. 50/2019, in quanto integrazione documentale, mentre è causa di esclusione dalla procedura l'insussistenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, della registrazione AVCPASS presso il portale ANAC, atteso che la stessa non costituisce tanto una dichiarazione, quanto una procedura articolata, e la sua omissione rappresenta un'irregolarità essenziale e insanabile. Una regolarizzare ex post, sarebbe adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (cfr. TAR Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 6 novembre 2017, n. 11031; TAR Milano, sez. IV, n. 970 del 30 aprile 2019).

9. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Non è prevista la contribuzione ANAC da parte degli operatori economici..

10. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'espletamento della presente procedura di gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement denominata **"PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA"**, alla quale gli operatori economici possono accedere o tramite l'apposita sezione disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della CUC-APA all'indirizzo <http://www.apacentralecommittenza.it>, oppure direttamente dal seguente link: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>; su di essa sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio indicato al paragrafo 1.7, la documentazione richiesta e dettagliamente indicata nella successiva parte 11.

Per poter formulare la propria offerta l'operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla propria registrazione sulla piattaforma. Una volta effettuata la registrazione, attraverso una procedura guidata, saranno abilitate le credenziali per accedere all'area riservata, nella quale sarà possibile proseguire

con le successive fasi per presentare la documentazione di offerta.

I rapporti giuridici fra CUC APA - Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla e Auletta e l'operatore economico dell'appalto saranno regolati:

1. dalle condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e in tutti gli atti di gara;
2. dall'accordo convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000, di rep. n. 1/2015, stipulato in data 12.02.2015 dal Segretario Comunale di Atena Lucana e registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA), al n. 310 serie 1T, i Sindaci dei comuni di Auletta, Polla ed Atena Lucana hanno costituito la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ATENA-POLLA- AULETTA (C.U.C.- A.P.A.), prevista dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006;
3. dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili su <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>;
4. dal D.Lgs. n. 50/2016;
5. dalle norme del codice civile;
6. dal D. Lgs. n. 82/2005.

10.1 REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La Registrazione, da effettuarsi sulla piattaforma digitale alla quale gli operatori economici possono accedere tramite l'apposita sezione disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della CUC-APA all'indirizzo <http://www.apacentralecommittenza.it>, oppure direttamente all'indirizzo <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>, è del tutto gratuita, non comporta in capo alla ditta che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Per le indicazioni relative a registrazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si può fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema della Piattaforma.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

10.2 REQUISITI INFORMATICI

Per utilizzare la piattaforma inviando tramite di essa la documentazione di offerta, oltre alla preliminare Registrazione l'operatore economico deve possedere gli ulteriori e seguenti requisiti informatici:

- a) Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
 - Memoria Ram 1 GB o superiore
 - Scheda grafica e memoria on-board
 - Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
 - Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
 - Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).

- b) Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>
- c) Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
- d) Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.

10.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I documenti amministrativi, tecnici ed economici devono essere inseriti a sistema entro e non oltre **il termine di cui al precedente punto 1.7**, pena la non ammissione alla procedura.

I documenti dell'offerta ed economica devono essere firmati digitalmente e marcati temporalmente entro il termine sopra indicato.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre le **ore 20,00 del giorno indicato al precedente punto 1.7**, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Aggiudicataria e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Aggiudicataria si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

10.4 PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Aggiudicataria in formato elettronico attraverso la "**Piattaforma di Gestione Elenchi Informatizzati e Gare telematiche**" della CUC-APA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema, così come indicate al paragrafo V.3, che consentono di predisporre:

- Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- Una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- Una busta telematica contenente l'offerta economica.

A tal fine il concorrente, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i seguenti form on line:

1. Anagrafica
 2. Legale rappresentante
 3. Forma di partecipazione
- Scaricare sul proprio pc la modulistica (fac-simile) messa a disposizione dei concorrenti nella "Documentazione di gara".
 - Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
 - Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica);
 - I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Aggiudicataria. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sistema è possibile contattare la società **DigitalPa srl** che gestisce il software della piattaforma, al numero di Telefono: **070.394453-070.3495386** oppure la Email: info@digitalpa.it.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione aggiudicataria potrà chiedere agli offerenti, sempre ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione aggiudicataria sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di Gara e nei suoi allegati.

La stazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. **Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.**

11. CONTENUTO DELLA : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

11.1 FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, **ogni documento elettronico** (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta **dovrà essere sottoscritto dal concorrente con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.**

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

La Stazione Aggiudicatrice potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa d’esclusione dalla procedura.

11.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “**Partecipazione**” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>.

Nell’apposito campo “**Documentazione amministrativa**”, nell’area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa. Devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e redatta secondo lo schema predisposto da questa stazione aggiudicataria (**MODELLO A1 o A2**), allegato come fac-simile nell’area “**Documenti richiesti ai partecipanti**” da essa scaricabile, da compilare e da inserire mediante upload nella “Documentazione amministrativa” dopo averla firmata digitalmente.

La domanda di partecipazione redatta in lingua italiana è sottoscritta digitalmente da:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (**cd. rete - soggetto**), dal legale rappresentante dell’organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (**cd. rete - contratto**), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti e da costituire, di ogni tipo di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016, nella domanda di partecipazione devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle diverse imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguono la somministrazione.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

In caso di partecipazione in RTP, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziate).

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso ad essa va allegata la copia conforme all'originale della procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, va allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione (**MODELLO A1/A2**) è integrata con una dichiarazione -sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, tra l'altro dichiara:

- a) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, quali: soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni d'incarico, che indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in regola con i crediti formativi e personalmente responsabili;
- b) l'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- c) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 s.m.i.;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso;
- d) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito alla gara, nello schema di convenzione (ALLEGATO 2 del presente disciplinare), nello schema di calcolo del corrispettivo professionale (ALLEGATO 1 del presente disciplinare);
- e) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali previsti dal bando-disciplinare di gara, esplicandoli in dettaglio;
- f) di autorizzare la stazione aggiudicataria a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, la facoltà di "accesso agli atti";
(oppure)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione aggiudicataria a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione aggiudicataria si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- g) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- h) dichiara l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
- i) indica la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe eventualmente necessitare alla Stazione aggiudicatrice ed alla quale vanno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure visura camerale del concorrente dalla quale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 05.01.2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 06.01.2016.

Il DGUE va presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi ordinari e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In base ai sopracitati Regolamento (UE) 2016/7 e delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 18.07.2019, è stabilito che:

- l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;
- l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per ciascuno dei soggetti interessati;
- se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di **raggruppamento di qualsiasi genere**, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato **per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto** contenente le informazioni richieste (cfr. da Parti II a Parte VI);
- **le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i soggetti cessati dalla carica l'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.**

La stazione appaltante mette a disposizione un modello DGUE vuoto in formato Word, conforme a schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, **(MODELLO DGUE)**, al fine di consentire agli operatori l'inserimento di molteplici dati e la personalizzazione del modulo e stamparlo. Una volta compilato il medesimo va ricaricato nella piattaforma dopo averlo firmato digitalmente.

In merito alle “**informazioni da fornire tramite DGUE**” si precisa che nella:

- Parte I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

- Parte II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO.

Le informazioni richieste riguardano le informazioni di cui al punto III.1 della Sezione III del bando di gara, le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, le informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, nonché le informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento.

Si precisa che il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura se operatore singolo od associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione all'associazione, comunque costituita, e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Qualora determinati campi del DGUE non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE scrivendo nel campo relativo “*Vedasi allegato n. _____*”.

Sezione A:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Sezione B:

Si precisa che in tale sezione devono essere inseriti i dati relativi ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, specificando nel campo: “*Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta)*” se si tratta di soggetti in carica o cessati.

Sezione C:

Dovrà essere precisato l'eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di altro soggetto mediante l'istituto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 ed indicare, in tal caso, tutti i dati identificativi delle ditte ausiliarie, ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento, gli operatori economici ausiliari, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI.

Si precisa che **non** deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente e inserita nella “documentazione amministrativa”.

Sezione D:

Dovranno essere rese le informazioni relative all'eventuale subappalto, se la procedura di gara lo preveda o se il concorrente intende avvalersene.

Sezione D:

Dovranno essere rese le informazioni relative all'eventuale subappalto, se la procedura di gara lo preveda o se il concorrente intende avvalersene.

- Parte III del DGUE– MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché di quelli previsti dalla presente *lex specialis*.

Motivi di esclusione – sezione A “motivi legati a condanne penali”.

La dichiarazione sull'esistenza o meno di condanne riguarda tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 e cioè:

- 1) dal titolare se si tratta di operatore economico individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (revisore contabile, collegio sindacale), dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

(si precisa che per “**Socio di maggioranza**” nel caso di società costituita da due soli soci – ciascuno detentore del 50% del capitale sociale – *s’intendono entrambi soci*);

- 2) dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Pertanto il **DGUE deve essere sottoscritto** dai predetti soggetti limitatamente alla parte di loro competenza (allegando documento di identità in corso di validità. **In alternativa alla firma dei medesimi il legale rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti di tali soggetti (compresi quelli cessati), elencandone i nominativi e le cariche.**

Si precisa che:

- la dichiarazione inerente la “*Partecipazione a un’organizzazione criminale*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la “*Corruzione*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la “*Frode*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i “*Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il “*Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il “*Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

- Parte III: Motivi di esclusione – sezione B “Motivi legati al pagamento d’imposte o contributi previdenziali”:

Si precisa che:

- la dichiarazione inerente il “*Pagamento di imposte*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il “*Pagamento di contributi previdenziali*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

- Parte III: Motivi di esclusione – sezione C “Motivi legati ad insolvenza, conflitti d’interessi o illeciti professionali”:

Si precisa che:

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale-sociale-diritto del lavoro, si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- Parte III: Motivi di esclusione – sezione D “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale”.**

La dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara, negli affidamenti di sub-appalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lett. f-ter) e lett. g) del D.Lgs. 50/2016)
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)
- l'operatore economico ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che non presenta la certificazione o non autocertifica la sussistenza meno del medesimo requisito (art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016); oppure che non precisi le motivazioni per cui non è tenuto alla disciplina della stessa legge (numero dipendenti o altro);
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs n. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

N.B. Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 1, dell'art. 80, D.L.gs. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, *“limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato”*, dovrà provare *“di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”*.

- PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

Per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere “SI” alla domanda della sezione “α” nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

- Parte IV: Criteri di selezione – “A: idoneità professionale”

Con tale dichiarazione è soddisfatto il requisito di cui al precedente punto 5.1 (rif. art. 83 del D.Lgs. 50/2016).

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.

Qualora la domanda di partecipazione alla gara e l'offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore ed il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.

Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo e la qualifica del sottoscrittore ed al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d'identità dei sottoscrittori.

- 3) **DICHIARAZIONE MODELLO B**, firmata digitalmente e resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 (non compresi nella dichiarazione DGUE fino all'aggiornamento dello stesso al D. Lgs n. 56/2017).
- 4) **Codice “PASSOE”** rilasciato dal servizio **AVCPass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di poter verificare il possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal presente bando-disciplinare di gara.
Si precisa, ancora, che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare precisamente l'assetto del partecipante (ad esempio: operatore economico singolo, mandataria e mandanti nel caso di R.T.I, ausiliata ed ausiliarie in caso di avvalimento di requisiti di partecipazione).
- 5) **CERTIFICAZIONE DI SOPRALLUOGO** rilasciata dal Responsabile Area Tecnica del comune di Auletta (SA), relativa all'attestazione di presa visione dei luoghi;

(SOLO PER GLI STUDI ASSOCIATI):

- 6) **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE** e ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

(SOLO PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA/SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI):

- 7) **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA** della Provincia in cui la società di professionisti o ingegneria ha sede.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI NON ANCORA COSTITUITI:

8) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmato digitalmente, da rendersi preferibilmente, utilizzando il MODELLO D, con la quale **i componenti del R.T.P:**

- si impegnano che, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei e consorzi, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice e che gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti/consorziati;
- indicano ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, per ciascun operatore economico, le parti del servizio, ovvero le relative percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- indicazione del professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50% di proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione iva;
- la quota di partecipazione di ognuno di essi al raggruppamento.

(SOLO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI):

9) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA, in copia conforme, conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

10) DICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante, con la quale viene riportano:

- ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, per ciascun operatore economico, le parti del servizio, ovvero le relative percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- l'indicazione e la posizione del professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50% di proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione iva;

(SOLO PER CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI):

11) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO O GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

12) DICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante, con la quale si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

(SOLO AGGREGAZIONI DI RETE):

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5):

13) COPIA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. La conformità del documento all'originale

dovrà esser attestata dal legale rappresentante della rete mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

- 14) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell'organo comune indichi:
- per quali operatori economici la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
 - le lavorazioni del computo metrico di progetto con indicazione del relativo importo, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5):

- 15) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della rete mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

- 16) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell'organo comune indichi:
- le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e quindi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- **(in caso di RTI costituito):**

- 17) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della mandataria mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale

(in caso di RTI costituendo):

- 18) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, firmate digitalmente da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

IN CASO DI SUBAPPALTO

19) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente (**MODELLO E**), resa dal legale rappresentante del concorrente o in caso di, indicante le parti delle prestazioni di incarico eventualmente oggetto di subappalto, ed, ai sensi del comma 6 del D. Lgs. 50/2016, una terna di possibili subappaltatori.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile dei lavori deve essere contenuta entro **il limite massimo del 40% dell'importo della fornitura**. Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

IN CASO DI AVVALIMENTO

20) DGUE AUSILIARIA (MODELLO DGUE) firmato digitalmente.

21) DICHIARAZIONE O.E. AUSILIARIO resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente, redatta preferibilmente secondo il **MODELLO C1 o C2** attestante:

- il **possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-professionali**, richiesti ai punti le 5.2 del presente disciplinare;
- l'impegno **verso il concorrente e verso la stazione appaltante** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- di non partecipare alla medesima procedura di gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 né si trova in una situazione di controllo con altri operatori che partecipano alla gara, diverso da quello cui fornisce i requisiti;

22) CONTRATTO DI AVVALIMENTO in originale o copia autenticata, debitamente sottoscritto pagina per pagina dalle parti, in virtù del quale la ditta ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, dettagliatamente quantificate. Pena la non ammissione alla procedura, il contratto di cui all'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto dell'avvalimento indicato in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) indicazione delle risorse economiche, dei singoli mezzi, delle attrezzature e dei beni finiti, con i loro dati identificativi, messi a disposizione e dei quali il concorrente è carente (indicati in dettaglio);
- d) il numero di addetti specializzati e qualificati facenti parte dell'organico dell'ausiliaria (i cui nominativi saranno comunicati prima dell'inizio delle prestazioni con le specifiche del relativo contratto) messi a disposizione e dei quali il concorrente risulta carente.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

23) COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI in copia conforme, **per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 50 % dell'importo dei lavori da progettare** (€ 1.500.000,00), come previsto al precedente punto 5.2 lett. a).

24) DICHIARAZIONE/I redatta/e ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 (**utilizzando il esclusivamente il**

“MODELLO F” a tal fine predisposto), con la quale ciascun operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola, associata oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo, società di ingegneria, società di professionisti, consorzio stabile etc, dichiara i **SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI, relativi a lavori rientranti nelle sole categorie-ID di cui al D.M. 17.06.2016 di cui ai precedenti punti 5.2 lett. b) e c)**

Nel **prospetto facente parte dello stesso MODELLO F**, devono essere riportati per ciascun lavoro:

- nominativo del committente;
- descrizione sommaria;
- individuazione della categoria e destinazione funzionale che lo compongono;
- degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna categoria);
- il tipo di servizio svolto tra quelli di seguito indicati;
- l’indicazione del professionista che ha svolto il servizio;
- la data di inizio e fine del/i servizio/i svolti;
- la percentuale di competenza nel caso di svolgimento mediante raggruppamento temporaneo.

Nota Bene.

Ai fini del requisito, **nel prospetto del MODELLO F non vanno riportati servizi relativi a lavori appartenenti a categorie del D.M. 17.06.2016, diverse da quelle richieste, né quelle con grado di complessità inferiori a quelle richieste (vedasi nota piè pagina punto 2.2).**

LA PRESENTAZIONE DI PROSPETTI NON CONFORMI AL PROSPETTO DEL MOD B NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE E PERTANTO COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA PER CARENZA DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI.

ANALOGAMENTE NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE L’ELENCAZIONE GENERICA DI SERVIZI SVOLTI.

Nella compilazione della scheda deve tenersi conto delle indicazioni riportate al precedente punto 5.3- Valutazione dei Servizi.

25) ELENCO RIEPILOGATIVO DOCUMENTI COSTITUENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

* * * * *

CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI GENERALI

- A) La causa di esclusione prevista al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- B) La causa di esclusione prevista al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- C) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione aggiudicataria ritiene che le misure sopra indicate sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa ne verrà data motivata comunicazione all’operatore economico;
- D) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto

non può avvalersi della possibilità di cui alla precedente lettera C) nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

- E) Le cause di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- F) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La stazione aggiudicataria può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura (art. 85, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto oggetto del presente disciplinare, tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

- 1) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- 2) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio;
- 3) inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione aggiudicatrice, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

11.2.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. Contributo Anac) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione aggiudicatrice assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione aggiudicatrice può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione aggiudicatrice procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione aggiudicatrice invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica essere redatta in lingua italiana e firmata digitalmente dagli stessi soggetti che hanno firmato la domanda di partecipazione, deve essere caricata sulla piattaforma nel campo "Offerta tecnica".

L'Offerta Tecnica, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto al successivo punto 15 "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE", deve contenere a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE RELATIVA A NON PIÙ DI TRE SERVIZI (PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA), espletati singolarmente o congiuntamente dal concorrente, di **progettazione definitiva ed esecutiva**, espletati antecedentemente la data di pubblicazione del bando di gara, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi **della propria capacità a realizzare la prestazione da affidare sotto il profilo tecnico scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento**. La documentazione relativa ai tre (3) servizi espletati deve constare, per ognuno dei servizi, di una relazione tecnica descrittiva dell'intervento composta di massimo 6 (sei) pagine di formato pdf A4, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y e di schede grafiche (planimetrie, sezioni, prospetti, particolari costruttivi etc) composte da massimo 5 (cinque) tavole di formato A3, oltre eventuale documentazione fotografica.

Non sono computati nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari e gli allegati.

Ogni relazione tecnica, **dovrà contenere**, per ciascun servizio le seguenti informazioni essenziali per la valutazione (**criteri motivazionali di valutazione**):

- descrizione dell'opera, importo complessivo dei lavori progettati e/o coordinati, prestazioni d'incarico;
- luogo di esecuzione, dati del committente, zona simica d'intervento, date di inizio ed ultimazione delle prestazioni;
- nominativo del RUP e suoi recapiti nel caso di committente pubblico;
- indicazione delle categorie lavori (ex allegato A DPR n. 207/2010), classi e categorie L. 143/49 (o in alternativa destinazione funzionale e categorie di cui al D.M. 17.06.2016) in cui si suddivide l'opera, indicazione del professionista incaricato, specificando se le stesse sono state svolte singolarmente o in raggruppamento temporaneo, indicando in tal caso la percentuale di competenza;
- evidenziare in modo particolare le problematiche affrontate in fase di realizzazione dell'interventi proposti ed ipotizzabili nella realizzazione dell'intervento da affidare.

La documentazione di ciascun servizio deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto che ha svolto personalmente il servizio e, in caso di società o consorzio dal legale rappresentante della/o stessa/o.

La documentazione di ciascun servizio deve essere nominata con il codice del servizio alla quale essa si riferisce; per la relazione si utilizzerà il codice alla quale essa si riferisce (es. A.1.1-relazione.pdf, A.1.2-relazione.pdf, ecc...) e tutte le schede A3 di cui al precedente punto A1), ciascuna in un file separato nominato con il codice del punto alla quale tale scheda si riferisce (es. A.1.1-scheda1.pdf, A.1.1-scheda2.pdf, oppure A.1.2-scheda1.pdf, ecc...) , devono essere in formato "pdf". La documentazione complessiva relativa a ciascun singolo servizio sarà inserita in 3 distinte cartelle denominate: "SERVIZIO 1", "SERVIZIO 2", "SERVIZIO 3".

Per servizi "**AFFINI**" a quelli oggetto di affidamento, si intendono servizi previsti nella tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016 rientranti nella categoria nella categoria "**Strutture**", con destinazione funzionale "S.03-S04-S.05-S.06), "**Viabilità**", con destinazione funzionale "V.01-V.02", nella categoria "**Impianti**", con destinazione funzionale "IA.02-IA.03-IA.04).

B) RELAZIONE TECNICO-METODOLOGICA

Una unica relazione tecnico-metodologica illustrativa delle **modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico**, composta da non più di 30 facciate o pagine pdf in formato A4, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y.

Non sono computati nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari e gli allegati.

La predetta relazione sarà utilizzata per l'attribuzione del punteggio di cui al **Criterio 2- Caratteristiche metodologiche dell'offerta**, pertanto dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei sub-criteri di valutazione, indicati al successivo punto 15 "*Criterio di aggiudicazione*", che permettano di verificare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, e ciò anche in riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro.

Alla relazione tecnica, al fine di comprovare l'esperienza professionale dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro, dovranno essere allegati i **curricula** degli stessi (max 2 pagine A4 per ciascun professionista) sottoscritti con firma digitale. Si specifica che i curricula, da allegare alla relazione, dovranno essere firmati e corredati dalla sottostante dichiarazione come previsto dal D. Lgs n. 196/2003: "Con la firma del curriculum il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, autorizza la Stazione Aggiudicatrice, al trattamento dei propri dati personali".

La proposta non deve essere generica ma deve dimostrare l'effettivo approfondimento delle tematiche legate all'intervento in oggetto, a pena della sua non eventuale presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

La relazione relative al precedente punto B), deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico, o dal suo rappresentante legale; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituiti, dal mandatario-capogruppo.

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti A) e B) che precedono.

Altresì non sarà valutato materiale non richiesto o valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi. In ogni caso il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, se l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Codice.

La documentazione costituenti l'offerta tecnica come sopra specificato, **a pena di esclusione**, non deve

contenere alcuna indicazione (diretta o indiretta) dei valori economici contenuti nell'offerta economica, né devono consentire di desumere, in tutto o in parte, i medesimi valori.

13. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "Offerta economica", il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la propria offerta economica, redatta utilizzando il **MODELLO OE**, riportante i seguenti elementi:

- **ribasso percentuale unico**, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto ad effettuare sull'importo di **€ 101.835,98** (€ centounomilaottoocentotrentacinque/98) al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali;
- **tempo offerto**, espresso in giorni, per l'espletamento delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva previste a base di gara (Tmax=**240 gg** pari a 180 gg per il progetto definitivo e 60 gg per il progetto esecutivo).
Tale riduzione **non può essere superiore** alla percentuale del **20% (minimo 192 giorni)**, come anche indicato nella Linea Guida n. 1 emessa da ANAC. Si precisa che qualora il concorrente indichi un tempo inferiore a quello sopra specificato, sarà considerato un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con il tempo minimo indicato nel presente disciplinare.

N.B.:

Trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale in sede di offerta **non dovranno essere indicati i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali** conformemente a quanto previsto nell'art. 95 comma 10 del Codice. In ragione di quanto previsto all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Aggiudicatrice sarà chiamata alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure, in ogni caso, prima dell'aggiudicazione.

Il ribasso percentuale, indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, deve essere espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza avrà la prevalenza quello espresso in lettere.

L'offerta, sottoscritta digitalmente dagli stessi soggetti indicati per l'istanza di partecipazione (punto 11.2 lett. 1) dovrà essere **incondizionata e senza riserve**, eventuali condizioni o riserve si daranno per non apposte. **Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.**

La mancata apposizione della marca da bollo potrebbe comportare la trasmissione degli atti per la regolarizzazione all'Ufficio del Registro entro 30 giorni dalla data di esperimento della gara.

14. INVIO TELEMATICO DELLE OFFERTE

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente conferma la propria partecipazione cliccando il relativo pulsante e visualizza la pagina indicante la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Nel caso occorra apportare delle modifiche ai documenti presentati, prima della scadenza della gara è possibile annullare la partecipazione alla procedura e ricompilare i dati. Al termine della modifica, sempre prima della scadenza della gara, sarà necessario riconfermare la partecipazione.

Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare di gara.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, in applicazione dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016,

Gli elementi di valutazione dell'offerta ed i relativi pesi attribuiti, saranno i seguenti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESI PONDERALI
Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	30
Caratteristiche metodologia dell'offerta	50
Prezzo offerto (ribasso percentuale sull'importo a base dell'affidamento)	15
Tempo offerto (riduzione sul termine previsto per la progettazione posto a base di gara).	5
Totale	100

Di seguito sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i sub-punteggi):

N.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-ELEMENTI	sub-punteggio
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA)				
A	PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA <u>(PROFESSIONALITA')</u>	30	A1 -Affinità degli interventi proposti con l'intervento oggetto di affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.	15
			A2 -Professionalità, affidabilità e qualità degli interventi progettati dal punto di vista architettonico, funzionale, strutturale ed impiantistico.	15
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA <u>(RELAZIONE METODOLOGICA)</u>	50	B1 -Precisione, esaustività ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio con riferimento alle caratteristiche ed alle particolarità degli immobili oggetto della prestazione di affidamento ed inquadramento specifico della normativa da applicare.	8
			B2 -Modalità di esecuzione del servizio con riferimento ai profili di carattere organizzativo e funzionale del gruppo di lavoro, con specificazione di ruoli e competenze che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni.	7
			B3 -Utilizzo di azioni atte ad assicurare la completezza e la leggibilità degli elaborati progettuali, anche mediante utilizzo di procedure BIM per la progettazione parziale o totale.	7
			B4 -Efficacia delle azioni e delle soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.	7
			B5 -Adozione di soluzioni funzionali e gestionali innovative ed originalità della proposta.	7
			B6 -Metodologia per l'approccio e le modalità di studio dell'organizzazione della sicurezza in ordine agli interventi progettuali e dell'andamento temporale che gli stessi dovranno assumere.	7

			B7- Modalità di raccolta, scambio informativo e condivisione con la Stazione Appaltante dei dati e scelte progettuali dell'intervento nella fase di sviluppo progettuale, sia nelle diversi sedi (conferenza servizi, acquisizioni pareri, validazione ecc.), anche mediante la messa a disposizione della stazione appaltante di sistemi informatici per la condivisione con essa di documenti digitali.	7
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA)				
D	PREZZO OFFERTO	15	Ribasso unico percentuale sul corrispettivo a base di gara	15
E	OFFERTA TEMPO	5	Riduzione sul tempo posto a base di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva	5

15.1 METODO DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi avverrà con l'applicazione della formula:

$$K_i = A_i * P_A + B_i * P_B + D_i * P_D + E_i * P_E$$

dove:

- K_i è il punteggio attribuito al concorrente -iesimo;
- A_i , B_i , D_i e E_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente -iesimo:
 - il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
 - il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
- P_A , P_B , P_D e P_E sono i pesi attribuiti rispettivamente ai criteri di valutazione di natura qualitativa "A", "B", e agli elementi di valutazione quantitativa "D" e "E".

I punteggi verranno attribuiti moltiplicando i coefficienti per i relativi sub-pesi.

15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (CRITERI DI VALUTAZIONE A, B)

L'attribuzione dei punteggi, da parte della Commissione Giudicatrice, avverrà nel modo seguente:

- la valutazione avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare, in base alla documentazione contenuta nella busta della "Offerta Tecnica";
- a ciascun concorrente e per ogni sub-criterio di valutazione, sarà attribuito, discrezionalmente dai singoli commissari, un coefficiente variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno);
- l'attribuzione di tale coefficiente avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, secondo la seguente griglia:

Valutazione	Coefficiente	Descrizione
Ottimo	da 0,81 a 1,00	La proposta è trattata in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese.
Buono	da 0,61 a 0,80	La proposta è trattata in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese.
Sufficiente	da 0,41 a 0,60	La proposta è trattata in modo accettabile e quanto proposto risponde in maniera soddisfacente alle attese.
Minimo	da 0,21 a 0,40	La proposta non risponde in maniera soddisfacente alle attese quanto richiesto.

Non valutabile	Inferiore a 0,20	Valutazione nulla o scarsa.
----------------	------------------	-----------------------------

- per ciascun sub-criterio, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a determinare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, ed a trasformare tale media in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media medesima le medie provvisorie prima calcolate (1^a riparametrazione);
- il punteggio assegnato dalla Commissione, per ciascun sub-criterio sarà determinato con la seguente formula:

$$P_i = M_{Ci} \times P_{max}$$

dove:

P_i = punteggio assegnato a ciascun sub-criterio;

M_{Ci} = media coefficienti definitivi determinati come al punto precedente;

P_{max} = punteggio massimo previsto per il sub-criterio in esame;

- il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione dell'offerta tecnica sarà determinato sommando i punteggi attribuiti ad ogni sub-criterio compositivo dello stesso.
- **Non è prevista la c.d. doppia riparametrazione.**

15.3 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (CRITERI DI VALUTAZIONE D, E)

Il punteggio riferito all'elemento "prezzo offerto", con punti massimi attribuibili pari a **10/100**, sarà valutato attraverso la seguente formula, indicata al punto 4 delle Linee Guida ANAC n. 2 attuative del D. Lgs. 50/2016:

$$PD = 15 * D_i$$

Il coefficiente D_i viene determinato con la **Formula ad interpolazione lineare** :

$$D_i = R_i / R_{max}$$

dove:

- D_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo
- R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo
- R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Il punteggio relativo all'elemento "offerta tempo", con punti massimi attribuibili pari a **5/100**, sarà valutato, anch'esso, attraverso la seguente formula:

$$PE = 5 * E_i$$

Il coefficiente E_i sarà determinato come appresso:

$$E_i = [(T_{max} - T_i) / (T_{max} - T_{min})]$$

dove:

T_i = offerta tempo i -esima (espressa in giorni);

T_{min} = offerta tempo minima (espressa in giorni);

T_{max} = tempo massimo a base di gara (240 gg).

Sarà attribuito il coefficiente pari ad uno, attribuito all'offerta tempo più conveniente (T_{min}) per la

stazione aggiudicataria e fra il coefficiente pari a zero, attribuito al tempo Tmax previsto, dalla medesima stazione aggiudicataria, per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva (Tmax=240 gg pari a 180 gg per il progetto definitivo e 60 gg per il progetto esecutivo).

Il tempo offerto non potrà essere ridotto oltre il 20% (48 gg.) di quanto previsto dalla Stazione Appaltante e quindi non potrà essere inferiore a 192 giorni; offerte di tempo inferiori saranno ricondotte alla durata minima di giorni 192.

15.4 PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il Punteggio Complessivo, per ogni concorrente, sarà determinato quale somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica, per l'offerta economica e per l'offerta tempo, cioè applicando la formula di cui al precedente punto 15.1.

15.5 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice sarà effettuata sulla base della documentazione presentata con le modalità che seguono.

Con riguardo al **sub-elemento A1**, avranno una migliore valutazione i servizi proposti dal concorrente che appartengono alle stesse categorie e destinazioni funzionali del D.M. 17.06.2016 (o corrispondenti classi e categorie di cui alla L. n. 143/49), in cui è suddiviso l'intervento da realizzare.

Con riguardo al **sub-elemento A2**, avranno una migliore valutazione i servizi proposti dal concorrente che sul piano architettonico, tecnologico, funzionale, strutturale, impiantistico ed innovativo progettuale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante con gli interventi da realizzare.

Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare in tema di:

- **Aspetti paesaggistici ed architettonici:** saranno meglio valutati i progetti che dimostreranno di aver risolto nel migliore dei modi l'inserimento di manufatti all'interno di contesti ambientali di pregio paesaggistico/architettonico, perseguendo il miglioramento della qualità architettonica in rapporto al contesto;
- **Aspetti funzionali:** saranno meglio valutati i progetti che dimostreranno di aver risolto nel migliore dei modi, la razionalizzazione degli spazi;
- **Aspetti strutturali:** saranno meglio valutati i progetti che dimostreranno di aver risolto nel migliore dei modi l'integrazione tra architettura e struttura, anche in relazione agli aspetti impiantistici e di prevenzione incendi, con uso di soluzioni innovative in materia di sicurezza sismica e durabilità;
- **Aspetti impiantistici:** saranno valutati positivamente i progetti che dimostreranno di aver risolto nel migliore dei modi l'integrazione edificio-impianto, anche attraverso l'ideazione e la realizzazione di soluzioni architettonico-impiantistiche innovative; saranno valutati parimenti anche i progetti che hanno risolto nel migliore dei modi aspetti riguardanti il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili/alterative;
- **Aspetti progettuali innovativi:** saranno meglio valutati i progetti in cui saranno stati risolti nel migliore dei modi gli aspetti di gestione delle informazioni per la progettazione, realizzazione e gestione degli immobili con l'utilizzo della metodologia B.I.M. (Building Information Model).

Con riguardo al **sub-elementi B1, B2, B3, B4 B5, B6 e B7**, la Commissione esaminatrice assegnerà le valutazioni migliori alle relazioni che illustreranno lo svolgimento del servizio da affidare, in modo più preciso, più convincente ed esaustivo, tenendo conto di quanto richiesto dai predetti sub-elementi valutazione.

16. PROCEDURA DI GARA

16.1 PROCEDURA DI GARA

La “**PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA**” permette di gestire la seduta di gara in passaggi numerati e consecutivi.

La gara telematica si compone delle seguenti fasi:

- apertura e validazione documentazione amministrativa, anche a seguito di soccorso istruttorio;
- verifica e valutazione offerta tecnica;
- verifica e valutazione offerta economica;
- aggiudicazione della gara.

La seduta di gara si svolgerà **presso il COMUNE DI ATENA LUCANA – UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA A.P.A. in Viale Kennedy n. 2**, ed inizierà alla data ed orario stabilita dal bando di gara. Prima di quella data la piattaforma inibisce l’accesso ai documenti di gara dei partecipanti.

Dopo tale data ed ora sarà possibile avviare la seduta di gara. I partecipanti alla gara possono assistere alla seduta anche da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nell’area pubblica. I partecipanti potranno visualizzare con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara, per ogni concorrente sarà possibile visualizzare il numero dei documenti validati ma non sarà possibile scaricare i documenti stessi.

Le fasi della procedura di gara, saranno gestite distintamente da una Commissione o Seggio di Gara (anche in composizione monocratica) e da una Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016, nominate dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Seguendo il prevalente orientamento giurisprudenziale (CdS, sez. IV n. 749/2014, sez. III n. 4190/2015, sez.V n. 1565/2015, sez. V n. 780/2016), le attività prive di qualsiasi discrezionalità quali:

- l’esame documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara;

possono essere svolte dalla Commissione di Gara, mentre, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche competono alla Commissione Giudicatrice così come pure la valutazione sulla congruità delle offerte di cui all’art. 97 comma 3 dello stesso D. Lgs n. 50/2016, in supporto al R.U.P. della procedura di gara.

Le attività che saranno svolte in ogni fase sono le seguenti:

- **PRIMA FASE – Ammissione concorrenti alla gara.**

Il Seggio di Gara (in composizione monocratica con l’ausilio di un segretario verbalizzante) in seduta pubblica:

- Procede quindi **all’apertura ed esame della documentazione amministrativa**, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun concorrente e quanto previsto dal bando e disciplinare di gara. Ciò potrà avvenire in una o più sedute di gara.

In caso di **manca**za, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti, tra cui anche l’assenza di PASSOE o la presentazione di PASSOE non conforme, la Commissione sospende la seduta di gara ed il Responsabile della C.U.C., ai sensi dell’art. 83-comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, assegna ai concorrenti dieci giorni per la regolarizzazione e/o integrazione della documentazione presentata (**SOCCORSO ISTRUTTORIO**). Costituiscono **irregolarità non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini del SOCCORSO ISTRUTTORIO si applicano i criteri interpretativi di cui alla determinazione ANAC n. 1 dell’08-01-2015 e dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

- In una nuova seduta pubblica, esamina e valuta la documentazione integrativa presentata nei termini, **ammettendo alla gara i concorrenti che hanno regolarizzato ed escludendo dalla gara chi non ha idoneamente regolarizzato;**
- Alla fine di ogni seduta, per il tramite della stessa piattaforma telematica si provvederà a comunicare al concorrente escluso, mediante pec, il provvedimento di esclusione con la relativa motivazione.

- All'esito delle verifiche sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, si provvederà, ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis del Codice, a fornire avviso ai partecipanti alla procedure della pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo di committenza del comune di Atena Lucana, nei del provvedimento che ha determinato le esclusioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento, indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorsi.

➤ **SECONDA FASE – Apertura offerte tecniche**

La Commissione Giudicatrice in seduta pubblica con l'ausilio della Piattaforma Digitale:

- per i soli concorrenti ammessi, procederà **all'apertura delle buste** contenenti **l'offerta tecnica** al fine di visualizzare e validare il contenuto;
- procede in una o più sedute non pubbliche, **all'esame della documentazione contenuta nelle offerte tecniche**;
- al termine dell'esame delle offerte tecniche, ad ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, **la commissione attribuirà i relativi punteggi** per ogni criterio di valutazione, con successiva riparametrazione degli stessi.

➤ **TERZA FASE – Apertura offerte economiche**

La Commissione Giudicatrice in seduta pubblica, per il tramite della Piattaforma Digitale:

- procederà alla **lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche**;
- procederà all'**apertura delle buste** contenenti **l'offerta economica**, al fine di visualizzare e validare il contenuto
- attribuirà il **punteggio all'elemento prezzo ed all'elemento tempo**;
- **stilerà la graduatoria di merito** sulla base dei punteggi complessivi;
- individuerà l'esistenza di offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016;
- in assenza di offerte anormalmente basse **proporrà l'aggiudicazione alla CUC-APA.**

Qualora si **rilevi la presenza di offerte anormalmente basse**, o nell'ipotesi di cui all'art. 97 comma 6 ultimo periodo, il RUP della procedura di gara avvierà il procedimento di cui all'art. 97 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016, avvalendosi del supporto della stessa Commissione Giudicatrice. La valutazione sarà svolta in seduta riservata.

➤ **QUARTA– Proposta di aggiudicazione**

All'esito delle risultanze di cui alle precedenti fasi, il Seggio di Gara, con l'ausilio della Piattaforma, confermerà o modificherà (laddove si siano riscontrate offerte non congrue) la graduatoria di merito e **proporrà l'aggiudicazione alla CUC-APA.**

Tutte le operazioni sono verbalizzate ed in esse riportate le motivazioni relative alle esclusioni dalla gara.

Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che ha ottenuto il più alto punteggio relativo all'offerta tecnica. Qualora anche detti punteggi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

Tutte le operazioni sono verbalizzate ed in esse riportate le motivazioni relative alle esclusioni dalla gara.

Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara.

Alle sedute pubbliche può assistere chiunque, tuttavia solo i concorrenti (titolari, legali rappresentanti) ovvero altri soggetti muniti di apposita delega da parte di questi, hanno diritto d'intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

16.2 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

17.- AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

17.1 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Completata la procedura di gara, tutta la documentazione di gara ed i relativi verbali saranno trasmessi alla stazione aggiudicatrice per le successive determinazioni.

La proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- a2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del Responsabile della Stazione Aggiudicatrice.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla stazione aggiudicatrice entro i successivi 30 (trenta).

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione aggiudicatrice procederà all'**aggiudicazione** della gara **anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

L'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito.

L'aggiudicazione verrà comunicata tempestivamente ai sensi degli art. 29, comma 1 e 76 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, tramite l'indirizzo pec, indicato in sede di offerta dagli operatori economici.

17.2 AGGIUDICAZIONE EFFICACE

La stazione aggiudicatrice successivamente procederà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario autocertificati in sede di partecipazione dall'aggiudicatario (laddove non siano stati verificati in sede di gara), attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC. Laddove detto sistema non sia in grado di mettere a disposizione le risultanze di dette verifiche o non sia funzionante, la stazione aggiudicatrice provvederà autonomamente.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante-committente è tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; con l'aggiudicazione efficace è svincolata automaticamente la cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari.

17.3 VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TRAMITE IL SISTEMA AVCPASS

Come già precisato al precedente punto 8, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.

L'operatore/i economico/i aggiudicatario/i all'inizio della fase di verifica dei requisiti, **a pena di esclusione nel termine assegnato, dovrà caricare sul sistema AVCPASS la documentazione in loro possesso**, non fornibile dagli Enti Certificatori e/o dalla stessa ANAC (vedasi art. 6 delibera AVCP n. 111/2012), **che dimostri il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dichiarati in sede di gara.**

Le modalità operative di funzionamento ed utilizzo del sistema AVCPass, come prima detto, sono state stabilite con la stessa deliberazione AVCP n. 111/2012 ed aggiornate con deliberazione ANAC n. 157/2016.

Il Responsabile della CUC-APA chiederà via pec, di comprovare, per il tramite del sistema AVCPASS e nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal bando, caricando sul sistema la documentazione già specificata al precedente punto 5.2.

Resta inteso che, nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS, la Stazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

Mancata comprova dei requisiti:

Quando la dimostrazione dei requisiti non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione aggiudicatrice, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, ed alla segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

Laddove dall'esame delle risultanze presenti sulla piattaforma AVCPass, emergano delle irregolarità di natura fiscale, questa Stazione Aggiudicatrice appena riscontrato l'esito negativo comunicato dal sistema AVCPass, potrebbe richiedere all'operatore economico interessato, di fornire, laddove in possesso di elementi diversi da quanto risultante sulla piattaforma, l'attestazione dell'Agente di Riscossione che ne comprovasse la regolarità fiscale.

In tale caso, trascorso, pertanto, il termine di giorni 20 previsto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 157/2016, si determina automaticamente l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato, comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo.

In caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio; l'esclusione di un operatore economico consorziato comporta l'esclusione dell'intero consorzio.

In caso di avalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente.

18. STIPULA DEL CONTRATTO

Una volta disposta l'aggiudicazione definitiva efficace e trascorso il termine di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 (c.d. Stand Still), senza che sia stato proposto ricorso alla stessa aggiudicazione definitiva, la Stazione Aggiudicatrice-Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo consortile di rep. n. 1/2015, stipulato in data 12.02.2015, trasmetterà copia della documentazione di gara al comune di Auletta (SA) per i successivi adempimenti inerenti la stipula del contratto, che sono di sua competenza quale Stazione Committente e Contraente.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del comune di Auletta", **tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute sono a carico dell'aggiudicatario.**

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000 (euro quattromila/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

In conformità a quanto disposto dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16, il comune di Auletta (SA) si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di **interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara**, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. A tal fine il Comune di Auletta provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la stazione aggiudicatrice informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento è il Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI, Responsabile pro-tempore della CUC-APA.

20. ALTRE INFORMAZIONI

20.1 PROCEDURE DI RICORSO

Sono esperibili i seguenti ricorsi:

- 1) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Salerno, da notificare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso esplorativo;

- 2) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso esplorativo.

Le informazioni sulla presentazione del ricorso sono conseguibili presso il medesimo T.A.R. della Campania sopra indicato.

Atena Lucana 13.03.2020.



IL RESPONSABILE DELLA CUC-APA
Pro-tempore

Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI

Allegati:

Allegato 1 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Allegato 2 – SCHEMA DI CONVENZIONE

Modulistica:

MODELLO A1-Domanda partecipazione (professionisti)

MODELLO A2-Domanda partecipazione (società)

MODELLO DGUE

MODELLO B-Integrazione DGUE

MODELLO C1-Avvalimento professionisti

MODELLO C2-Avvalimento società

MODELLO D-Dichiarazione Impegno RTP

MODELLO E-Dichiarazione subappalto

MODELLO F-Servizi svolti

Prospetto da allegare al MODELLO F